



Istituto Comprensivo di Mazzano

Via Matteotti, 22 - 25080 Mazzano (BS) Tel.: 030 2120929

E-mail: bsic852002@istruzione.it - Pec: bsic852002@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmazzano.edu.it

Codice Meccanografico: BSIC852002	Codice Univoco Ufficio: UFSMJU	Codice Fiscale: 80050580176
---	--	---------------------------------------

REGOLAMENTO COMPOSIZIONE E FUNZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO (DELIBERA CdI N. 86 del 30 gennaio 2024)

Art. 1 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto (C.d.I) è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole. È il "consiglio d'amministrazione" dell'"impresa scuola", dove sono rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:

- 8 rappresentanti del personale docente
- 8 rappresentanti dei genitori
- 2 rappresentanti del personale A.T.A.
- il Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l'attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni.

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati negli articoli 8 - 10 del Testo Unico 16/04/1994 n. 297 nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018.

Art. 2 – Compiti del Consiglio d'Istituto

Le attribuzioni del Consiglio, quale organo deliberante, sono stabilite per legge. In particolare il C.d.I.:

- 1 Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola.
- 2 Delibera il programma annuale e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
- 3 Delibera in merito all'adozione e alle modifiche del regolamento dell'Istituto.

~~BSIC852002 - A14AA85 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001345 - 05/02/2024 - I.1 - U~~
4 Ha il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta Esecutiva.

5 Stabilisce i criteri generali in merito a: - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audiotelevisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola. - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne). - orario di funzionamento della scuola. - partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo - organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (calendario scolastico, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio.

7 Delibera il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti.

8 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei singoli docenti alle classi.

10 Su tematiche particolarmente complesse può costituire gruppi di lavoro (Commissioni miste docenti/genitori) con un preciso mandato

11 Elege, alla prima riunione, il Presidente e un Vicepresidente, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All'elezione partecipano tutti gli altri membri del Consiglio.

Nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, la Giunta Esecutiva.

Art. 3 - Presidente

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974.

Il Presidente è eletto alla prima riunione del Consiglio, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All'elezione partecipano tutte le altre componenti del Consiglio. In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti). Il Consiglio elegge, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, anche un Vicepresidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vicepresidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano. Quando il Presidente decade dalla carica o si dimette, si deve procedere a nuova elezione.

Soltanto la prima convocazione del Consiglio è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico (di solito fino all'elezione del Presidente).

Il Presidente presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro del Consiglio - oppure a turno a più membri - le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali. In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri e può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni. È altresì sua facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque, nel pubblico, sia causa di disordine ed eventualmente proseguire la seduta in forma non pubblica. Il Presidente, nei giorni successivi alla sua nomina, viene dotato da parte dell'istituzione scolastica di una mail istituzionale tramite la quale mantiene i contatti con il Dirigente e tutti i membri del Consiglio.

Art. 4 - Giunta

La Giunta è un organo esecutivo che ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni ed è composta da membri del Consiglio: 2 genitori, 1 insegnante, 1 rappresentante del personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.

È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d'Istituto, formalmente come uditore.

Il compito principale della Giunta è quello di proporre al Consiglio il programma annuale e predisporre parziali modifiche a tale piano.

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, preferibilmente in data antecedente al Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere altresì resa nota a tutta la scuola mediante pubblicazione all'albo.

Il presidente del Consiglio d'Istituto convoca il C.d.I. su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri.

Se il Consiglio viene convocato su richiesta dei consiglieri o della Giunta, tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro 10 giorni successivi alla richiesta.

In caso di assenza, questa deve essere comunicata formalmente all'indirizzo istituzionale della scuola, all'attenzione della dirigente.

Art. 6 - Modalità di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, via mail o per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima con: l'indicazione dell'ordine del giorno, il verbale della seduta precedente ed eventuali documenti relativi ai punti all'o.d.g. Nel caso di convocazione urgente per fondati motivi il preavviso può essere di soli tre giorni. Nel computo di tale termine vanno considerati sia il giorno di diffusione dell'avviso che quello in cui si tiene la riunione. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali.

Art. 7 - Formazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente. In caso di urgenza l'o.d.g. può essere integrato fino al giorno stesso della seduta.

Art. 8 - Argomenti urgenti e variazioni dell'O.d.g.

Il Consiglio può deliberare su argomenti non all'o.d.g. solo in presenza di Consiglio perfetto. L'adunanza può trattare solo le materie che siano state poste

BSIC852002 - A14AA85 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001345 - 05/02/2024 - I.1 - U
all'o.d.g. Eccezionalmente si può ammettere la discussione di materie non poste all'o.d.g., quando dal rinvio ad altra data, potrebbero derivare gravi conseguenze. Nel punto all'o.d.g. denominato "varie ed eventuali" è ammessa discussione, ma non si può deliberare circa gli argomenti trattati. Nell'ipotesi di non completo esaurimento dei vari punti all'o.d.g., il Consiglio, con apposita delibera, può aggiornare la seduta.

Art. 9 - Sede delle riunioni

Il Consiglio si riunisce normalmente in presenza in una delle sedi dell'Istituto. Può riunirsi da remoto, ma non è ammessa la modalità mista.

Art. 10 - Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva nella quale dovrà essere approvato. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale, se deliberate favorevolmente dalla maggioranza del Consiglio durante la seduta di approvazione dello stesso, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

Art. 11 - Facoltà di parlare

Il Consiglio d'Istituto può invitare, con diritto di parola, su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

Art. 12 - Consultazione degli organismi della scuola

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio, inoltre, prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei genitori.

Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Diritti dei membri del consiglio

I membri del Consiglio possono accedere agli uffici di segreteria o richiedere tramite mail tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e hanno diritto a ricevere tali atti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Ogni membro può chiedere al Presidente della Giunta Esecutiva informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni adottate.

Art. 15 - Funzioni del segretario

Sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 16 - Attribuzioni della giunta

Art. 17 - Convocazione della giunta

La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 18 - Commissioni di lavoro

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 19 - Tavoli interistituzionali

Il Consiglio d'Istituto può decidere di partecipare a tavoli di lavoro con l'Amministrazione comunale al fine di presentare e approfondire particolari problematiche riguardanti la scuola. I consiglieri che partecipano ai tavoli devono essere delegati dal Consiglio d'Istituto, ad eccezione di Presidente e Vicepresidente che non necessitano di delega.

Art. 20 - Decadenza

I membri eletti, i quali non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio d'Istituto senza aver prima comunicato formalmente all'indirizzo istituzionale della scuola, all'attenzione del Dirigente Scolastico, l'assenza e la motivazione (generica), decadono dalla carica e vengono surrogati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 416/1974.

Art.21- Validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo della Scuola e rimane valido fino alla sua sostituzione.